



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

IL PRESIDENTE

AI CURATORI FALLIMENTARI

Oggetto: nuova disciplina della chiusura della procedura di fallimento (art. 118 n. 3 L.F.).

L'art. 118 della L.F., come modificato dalla L. 6.8.2015 n. 132 che ha convertito il D.L. 27.6.2015 n. 83, stabilisce che "la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3 non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, ai sensi dell'art 43. In deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'art. 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo alla riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'art. 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato"

L'art. 120 L.F., come modificato dalla detta L. n. 132/2015 che ha convertito il D.L. n. 83/2015, stabilisce che "nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi."

Le disposizioni si applicano dall'entrata in vigore della legge di conversione.

La nuova disciplina intende limitare i casi di procedure fallimentari che durino oltre i termini massimi previsti dalla legge n. 89/01(cd. legge Pinto) e le conseguenti azioni risarcitorie.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene necessario che i curatori di fallimenti la cui chiusura è impedita esclusivamente dalla pendenza di una o più cause depositino telematicamente una dichiarazione che attesti la situazione espressamente considerata dal nuovo art. 118 ed indichi:

- 1) per ciascun giudizio pendente: la causa petendi, l'entità del petitum, il suo grado e stato, nonché una stima previsionale delle relative spese;
- 3) le somme incassate dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata una relazione del legale della procedura in ordine ai tempi di definizione ed alle probabilità di esito favorevole della causa.

Il termine per il deposito della dichiarazione del curatore, completa di tutto quanto innanzi indicato e della relazione del legale, è fissato in giorni 30 dalla comunicazione a mezzo PEC a cura della

cancelleria al singolo curatore: questi dovrà presentare la relazione nel termine indicato, anche se negativa.

La cancelleria comunicherà al G.D. il mancato deposito della relazione nel termine indicato .

Il mancato rispetto di tale termine, ove privo di adeguate giustificazioni, potrà integrare causa di revoca del curatore.

Si dispone che la presente circolare venga comunicata, a cura della cancelleria, agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti.

Si dispone la pubblicazione sul sito del tribunale

Si comunichi al Presidente e al Dirigente delle Cancellerie del Tribunale

Roma 6.10.2015

IL PRESIDENTE
Dot.ssa Giovanna Basso

